

DELIBERA N.253/20/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. AL RISPETTO DEI PRINCIPI
A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON
ELETTORALI GARANTENDO L'IMMEDIATO EQUILIBRIO
DELL'INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

CONSIDERATO quanto segue in ordine alla valutazione dell’andamento trimestrale dei dati di monitoraggio riferiti ai notiziari diffusi dalla testata Skytg24:

– con la lettera trasmessa alla società SKY Italia S.r.l. in data 30 dicembre 2019, l’Autorità, esaminati i dati riferiti ai notiziari diffusi nel trimestre settembre-novembre 2019, tenuto conto anche dell’andamento registrato nel trimestre precedente, ha rilevato talune criticità in relazione ai tempi di parola fruiti dai diversi soggetti politici; in

particolare, a titolo esemplificativo erano stati evidenziati i tempi sottostimati fruiti dal M5S e da FI. Pertanto, l'Autorità aveva invitato la società ad assicurare il più rigoroso rispetto da parte della testata Skytg24 dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione, avendo cura di assicurare, pur nel rispetto della libertà editoriale e alla luce dell'attualità della cronaca, un equilibrato accesso di tutti i soggetti politici al fine di garantire un'informazione completa ed imparziale;

- con la delibera n. 10/20/CONS del 15 gennaio 2020 l'Autorità ha ordinato alla società SKY Italia s.r.l. di assicurare nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nel trimestre settembre-novembre 2019 assicurando nel trimestre in corso (dicembre 2019 - febbraio 2020) un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici, tenendo conto del grado di rappresentatività di ciascun soggetto politico ovvero del rapporto tra tempi fruiti tra le diverse forze politiche, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

- con la lettera trasmessa alla società SKY Italia in data 20 marzo 2020, l'Autorità ha comunicato di aver esaminato nella riunione di Consiglio del 16 marzo u.s., i dati di monitoraggio televisivo riferiti al trimestre dicembre 2019-febbraio 2020 al fine di verificare l'ottemperanza dei telegiornali diffusi dalla testata Skytg24 all'ordine impartito con la delibera n.10/20/CONS. Pur riscontrando ancora il persistere di alcune criticità in relazione ai tempi fruiti dai soggetti politici, non coerenti con la rappresentanza parlamentare vantata dagli stessi, il Consiglio aveva tuttavia ritenuto di non adottare alcuna misura sanzionatoria nei confronti dell'emittente relativamente al periodo dicembre 2019 – febbraio 2020 disporre l'archiviazione del procedimento di ottemperanza in ragione delle prioritarie esigenze di tutela connesse all'emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione del “coronavirus covid-19”. Proprio sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio, alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel prendere atto che la cronaca di attualità politica era assorbita nella preminente esigenza di fornire aggiornamenti sullo stato di emergenza, aveva ritenuto doveroso e prioritario assumere iniziative finalizzate ad assicurare la diffusione di una informazione corretta ed obiettiva, responsabilizzando le emittenti in quanto esercenti una funzione di interesse generale ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico. Pertanto, l'Autorità, con la delibera n. 129/20/CONS, ha inteso richiamare tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici ad assicurare una copertura informativa corretta e completa in relazione al tema del “coronavirus covid-19”, effettuando ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate;

- infine, con la lettera trasmessa il 27 maggio u.s. alla società Sky è stato comunicato che l'Autorità, nella riunione del Consiglio del 21 maggio u.s., aveva esaminato i dati del monitoraggio televisivo riferiti ai mesi marzo e aprile 2020, al fine di verificare l'andamento dei tempi fruiti dai soggetti politici e istituzionali in vista della prescritta valutazione trimestrale dei tg. Nella lettera era stato precisato che in tale valutazione si è tenuto conto dell'influenza esercitata sull'andamento dei tempi

dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del "coronavirus covid-19" sia con riferimento agli argomenti trattati e la loro rilevanza pubblica, sia agli interventi dei soggetti politici e istituzionali; su questi ultimi, in particolare, avevano pesato significativamente gli interventi degli amministratori locali con cariche rilevanti nelle regioni più colpite dal coronavirus o che sono state al centro del dibattito, nonché le conferenze stampa tenute dal Presidente del Consiglio. Cionondimeno, considerato che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", era stata avviata la cosiddetta "fase 2" a partire dal 4 maggio, anche in ragione dell'andamento della curva dei contagi da Covid-19, in calo rispetto ai mesi precedenti, è stato considerato che l'agenda dei temi politici trattata dai notiziari non sarebbe stata unicamente rivolta all'emergenza sanitaria. In particolare, si è osservato che nei mesi di marzo e aprile i dati dei telegiornali hanno continuato a far rilevare diverse anomalie dovute a disparità di trattamento tra forze politiche omologhe o comunque all'incoerenza dei tempi fruiti con la rappresentanza parlamentare dei soggetti, rapporti tra le relative rappresentanze, anche tenendo conto dell'agenda politica e dei tempi destinati ai rappresentanti del Governo; sono stati citati, ad esempio il caso del Movimento 5 stelle, che ha registrato tempi di parola pari all'1,68% a marzo e al 5,70% ad aprile.. Pertanto, l'Autorità aveva richiamato la Società al rispetto dei principi a tutela del pluralismo e della completezza dell'informazione, nonché della parità d'accesso, garantendo l'equilibrio dell'informazione nei notiziari e l'accesso a tutti i soggetti politici che partecipano al dibattito pubblico, anche in vista delle future verifiche dei dati di monitoraggio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *"il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata".* *"Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque"* - prosegue la Corte - *"tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti,*

quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga ovvero tenuto conto del rapporto tra tempi fruiti dalle diverse forze politiche. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella medesima delibera, nei periodi non interessati da campagne elettorali l’Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali esaminati ed effettua d’ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell’arco di un periodo più ampio, ossia di un trimestre, affinché ciascuna testata, secondo la propria autonoma linea editoriale e nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, assicuri il rispetto dei principi richiamati nel Testo unico, dando peraltro conto dei principali fatti di cronaca politico-istituzionale intervenuti nel periodo considerato;

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l’Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell’11 marzo 2003, stabilendo che l’informazione e l’approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze. A questi fini, per soggetti politici si intendono le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale oppure le forze politiche rappresentate al Parlamento europeo;

CONSIDERATO inoltre che la medesima delibera, con specifico riferimento al periodo che precede l’avvio di una campagna elettorale, ha previsto, all’art. 2, comma 3, che *“Nel periodo pre-elettorale l’equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l’accesso a tutti i*

soggetti politici nonché la parità di trattamento nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l'equilibrio tra i diversi schieramenti [...]";

CONSIDERATO che il rilievo svolto dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 6066 e 6067/2014 in ordine al ricorso al criterio quantitativo, nel senso dell'inadeguatezza dell'esclusivo ricorso allo stesso per apprezzare l'effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo, ancorché rivolto ai programmi di approfondimento non può non dispiegare effetti anche sui notiziari la cui funzione è quella di informare quasi in tempo reale i cittadini sui principali fatti di attualità e di cronaca;

CONSIDERATO tuttavia che, pur nel doveroso rispetto dell'attualità della cronaca, sulla scorta delle norme regolamentari sopra richiamate la valutazione sull'equilibrio delle presenze deve essere svolta tenendo conto anche della rappresentanza parlamentare;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre marzo-maggio 2020;

RILEVATO il persistere delle criticità rilevate nei trimestri precedenti in relazione ai tempi fruiti dai soggetti politici, non coerenti con la rappresentanza parlamentare dagli stessi vantata in quanto risultano non confrontabili i tempi fruiti da soggetti omologhi;

RILEVATO, in particolare, che nei telegiornali Sky, trasmessi sul canale SkyTg24, nel complessivo del trimestre Forza Italia ha registrato un tempo pari al 38,52% del tempo dei soggetti politici e al 22,73% del tempo dei soggetti politici e istituzionali; la Lega ha registrato un tempo pari al 28,68% del tempo dei soggetti politici e al 16,92% del tempo dei soggetti politici e istituzionali; Movimento 5 Stelle ha registrato tempi pari al 4,37% del tempo dei soggetti politici e al 2,58% del tempo dei soggetti politici e istituzionali;

RITENUTO che i tempi fruiti dai soggetti politici menzionati - sebbene l'analisi dei dati dia evidenza del fatto che nei mesi indicati sia per Fi che per la Lega hanno pesato sul complessivo i tempi registrati a marzo e ad aprile dagli amministratori locali delle regioni più colpite dall'emergenza sanitaria - danno conto di squilibri non giustificabili dall'agenda politica soprattutto in ragione della valutazione trimestrale e dell'avvio della cd. Fase 2;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di garantire un equilibrato accesso e la parità di trattamento a tutti i soggetti politici nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 affinché sia garantita all'utente un'informazione completa ed imparziale, dando conto di tutte le posizioni espresse dalle diverse forze politiche, nel rispetto dei criteri sopra richiamati;

CONSIDERATO che nel mese di settembre 2020 avranno luogo le elezioni amministrative e per il rinnovo di alcuni Consigli regionali, oltre che il referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: *"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"*, e che in vista di tali impegni elettorali appare particolarmente importante che le emittenti nazionali assicurino il rispetto del principio della parità di trattamento e una informazione completa ed imparziale sui principali temi di attualità attraverso la

rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

RITENUTO di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia s.r.l. affinché stante l'imminente avvio delle campagne elettorali, venga garantito, proprio nel periodo pre-elettorale, nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nel trimestre marzo-maggio 2020 assicurando il più rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo, e garantendo la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico in particolare in considerazione dell'imminente fase elettorale;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità si riserva di verificare l'osservanza del presente ordine e, nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RICHIAMA

la società Sky Italia s.r.l. affinché provveda a garantire che, considerando in particolare l'imminente avvio del periodo elettorale, si registri nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 un'immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nel trimestre marzo-maggio 2020 attraverso il rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo. In particolare, si richiama la testata ad assicurare la parità di

trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche secondo i criteri di cui in premessa, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico in particolare in vista dell'imminente avvio della fase elettorale.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei dati, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia s.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone